



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L. N. 104/92 – L. N. 162/98 – L.R. N. 18/96 – ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRECTA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA' – CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI E L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE – ANNI 2009 E 2010

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) della L.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del dirigente del Servizio Politiche Sociali;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di istituire, presso ciascuna zona territoriale ASUR n. 1, 7, 9, 13, la Commissione sanitaria provinciale per la valutazione dell'handicap in situazione di particolare gravità che da diritto di accesso al contributo regionale per l'assistenza domiciliare indiretta fornita da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia;
- di procedere altresì all'istituzione, presso la zona territoriale n. 11, della Commissione sanitaria provinciale di cui sopra successivamente alla nomina degli Organi elettivi della Provincia di Fermo, di cui all'art. 3 comma 4 della L. n. 147/2004.
- di istituire la Commissione sanitaria regionale di revisione alla quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata dalle commissioni sanitarie provinciali non abbiano avuto riconosciuta la particolare gravità, secondo modalità e tempo successivamente individuati con decreto dirigenziale;
- di definire, per gli anni 2009 e 2010, i criteri e modalità per l'attuazione dell'intervento di assistenza domiciliare indiretta realizzato dai comuni e dalle comunità montane in aderenza a quanto disposto dalle LL. n. 104/92 e 162/98 e dalla L.r. n. 18/96 e per l'assegnazione delle risorse.

AB

✓



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSA

L'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità è un intervento integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dall'ente locale. La competente unità multidisciplinare, ne tiene conto nell'ambito della elaborazione e gestione del progetto personalizzato del disabile.

L'assistenza domiciliare indiretta è fornita da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.

Requisiti per il riconoscimento della particolare gravità

Ai fini del riconoscimento, l'intervento riguarda unicamente ai portatori di handicap già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 che – rispettivamente alla data del 31 dicembre 2008 e del 31 dicembre 2009 hanno compiuto tre anni (esclusi i casi valutati negli anni precedenti) e le persone che, alla stessa data, non hanno compiuto 65 anni - per i quali un'apposita Commissione sanitaria provinciale, successiva costituita con decreto del dirigente del Servizio Politiche Sociali, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare gravità, sulla base di un'apposita scheda, successivamente predisposta dal Servizio Politiche Sociali.

Per disabilità di particolare gravità, ai fini della presente disposizione, si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in grado tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente, per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale.

Sono escluse le disabilità conseguenti a patologie connesse a processi precoci di invecchiamento derivanti da malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.). Sono inoltre escluse l'AIDS, le neoplasie e le disabilità di tipo psichiatrico.

Sono pure esclusi dal beneficio economico in questione i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo ad eccezione dei soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all'articolo 13 della l.r. 18/1996 per i quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto l'inserimento per non più di venti ore settimanali.

L'individuazione della condizione di particolare gravità deve essere effettuata in correlazione dell'età della persona.

La predetta valutazione deve essere effettuata dopo l'applicazione di protesi e/o ausili, se indicati nel caso specifico, e deve essere svolta a domicilio del disabile qualora lo stesso sia impossibilitato, stante la patologia, a recarsi alla visita ovvero qualora la stessa Commissione sanitaria provinciale lo ritenga opportuno.

La Commissione sanitaria provinciale, ai fini della valutazione del caso, utilizza una relazione redatta dalla competente Unità multidisciplinare, secondo un'apposita scheda di valutazione, successivamente predisposta dal Servizio Politiche Sociali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

D) Requisiti di accesso al contributo regionale

Sono ammessi al contributo regionale i disabili riconosciuti in situazione di particolare gravità per i quali l'ente locale, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, assegnino - sulla base di un'apposita scheda, successivamente predisposta dal Servizio Politiche Sociali - un punteggio non inferiore a 16. La modulazione delle ore ammissibili di contributo è, comunque, la seguente:

PUNTEGGIO	MONTE ORE MASSIMO SETTIMANALE
16	40
17-24	45
25-32	50
33-40	55
41-48	60

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, sia inserito nel percorso di istruzione e formazione, indipendentemente dal punteggio di cui sopra, viene ammesso al contributo regionale un monte ore massimo settimanale di venti.

In tal caso non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 20 ore.

Nel caso in cui lo stesso disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, pur avendone i requisiti, non usufruisca del diritto-dovere all'istruzione e formazione per impedimenti legati alla gravità della patologia, l'ente locale, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, assegna il monte ore massimo settimanale sulla base del punteggio di cui alla tabella sopra riportata.

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, sia inserito in un centro socio-educativo diurno di cui all'articolo 13 della l.r. 18/1996 - sulla base di un piano educativo individualizzato predisposto dalla competente UMEA che ne preveda l'inserimento per un orario non superiore a venti ore settimanali - viene ammesso al contributo regionale un monte ore massimo settimanale di venti.

Anche in questo caso non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 20 ore.

Nel caso in cui il genitore o, nel caso di sua scomparsa, il fratello o la sorella conviventi con il disabile riconosciuto in situazione di particolare gravità, usufruisca del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali : massimo due anni di congedo dal lavoro regolarmente retribuito) viene ammesso al contributo regionale un monte ore settimanale di trenta. Pari-

10



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

menti, come sopra, non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 30 ore.

E) Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa

Una quota del fondo regionale viene assegnata all'ASUR con vincolo di destinazione, in maniera proporzionale, tra le zone ASUR n. 1,7,9, e 13 per il funzionamento delle Commissioni sanitarie provinciali preposte alla valutazione dell'handicap in situazione di particolare gravità. La restante parte del fondo regionale viene ripartita in maniera proporzionale alle richieste ammesse a finanziamento e i contributi vengono, assegnati, impegnati, liquidati ed erogati in unica soluzione ai comuni e alle comunità montane richiedenti.

Il tetto massimo convenzionale di costo orario è di euro 9,80 nel caso in cui l'assistenza sia fornita da un familiare e di euro 15,20 nel caso sia invece fornita da un operatore esterno.

I benefici economici di cui alla presente deliberazione sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali ad eccezione dell'intervento di cui alla precedente deliberazione n. 831 del 23.7.2007 (Sperimentazione piani personalizzati di vita indipendente).

Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2010 e 2011 il comune capofila di ciascun ambito territoriale sociale ovvero il singolo comune trasmette alla Giunta regionale, l'attestazione di cui all'articolo 68 della l.r. 11 novembre 2001, n. 31.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REG.LE

(Dott. Bruno Brandoni)

B. Brandoni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REG.LE

(Gian Mario Spacca)

(Paolo Petrini)

B

~



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L. n. 104/92
L. n. 162/98
L.r. n. 18/96

In attuazione di quanto previsto con L. n. 104/92, modificata ed integrata con L. n. 162/98, e con L.r. n. 18/96 da diversi anni viene finanziato l'intervento di assistenza domiciliare indiretta in favore di persone con gravissime disabilità, accertate da apposite commissioni sanitarie provinciali, appositamente costituite presso le Zone ASUR n. 1, 7, 9 e 13.

Al fini della organizzazione degli adempimenti posti a carico delle Commissioni sanitarie provinciali si rende necessaria la loro costituzione già nel corrente anno per garantire l'ottimizzazione dell'attività posta a loro carico e il rispetto dei tempi necessari ai fini della definizione del complesso percorso che si conclude con la richiesta di contributo al comune da parte della famiglia o del disabile riconosciuto in situazione di particolare gravità.

Alle zone ASUR n 1, 7, 9 e 13 viene assegnata una quota del fondo regionale destinato al finanziamento dell'assistenza domiciliare indiretta destinata al funzionamento delle citate commissioni sanitarie provinciali.

La valutazione della situazione di particolare disabilità viene accertata tramite apposite schede elaborate in collaborazione con medici legali ed operatori delle Unità Multidisciplinari per l'età evolutiva e per l'età adulta delle zone territoriali.

Una volta in possesso dell'attestazione di particolare gravità, il disabile o la sua famiglia prendono contatti con il comune di residenza e richiedono l'ammissione al contributo regionale.

Il comune, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, valutano l'istanza e compilano un'apposita scheda predisposta dal Servizio Politiche Sociali ai fini dell'assegnazione del punteggio sulla base del quale viene stabilito un monte ore massimo ammissibile di contributo.

In considerazione di quanto sopra riportato, si propone:

- di istituire, presso ciascuna zona territoriale ASUR n. 1, 7, 9, 13, la Commissione sanitaria provinciale per la valutazione dell'handicap in situazione di particolare gravità che da diritto di accesso al contributo regionale per l'assistenza domiciliare indiretta fornita da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia;
- di procedere altresì all'istituzione, presso la zona territoriale n. 11, della Commissione sanitaria provinciale di cui sopra successivamente alla nomina degli Organi elettivi della Provincia di Fermo, di cui all'art. 3 comma 4 della L. n. 147/2004.
- di istituire la Commissione sanitaria regionale di revisione alla quale possono rivolgersi coloro che nella valutazione effettuata dalle commissioni sanitarie provinciali non abbiano avuto riconosciuta la particolare gravità, secondo modalità e tempo successivamente individuati con decreto dirigenziale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- di prevedere in favore dell'ASUR, con vincolo di destinazione in favore delle zone n. 1, 7, 9 e 13 un finanziamento pari a € 25.822,84, da ripartire in maniera proporzionale tra le stesse, per il funzionamento delle relative commissioni sanitarie provinciali. La restante parte del fondo regionale viene ripartita in maniera proporzionale alle richieste ammesse a finanziamento e i contributi vengono, assegnati, impegnati, liquidati ed erogati in unica soluzione ai comuni e comunità montane richiedenti;
- di definire, per gli anni 2009 e 2010, i criteri e modalità per l'attuazione dell'intervento di assistenza domiciliare indiretta realizzato dai comuni e dalle comunità montane in aderenza a quanto disposto dalle LL. n. 104/92 e 162/98 e dalla L.r. n 18/96 e per l'assegnazione delle risorse.

PREMESSA

L'assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità è un intervento integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dall'ente locale. La competente unità multidisciplinare, ne tiene conto nell'ambito della elaborazione e gestione del progetto personalizzato del disabile.

L'assistenza domiciliare indiretta è fornita da un familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia.

Requisiti per il riconoscimento della particolare gravità

Ai fini del riconoscimento, l'intervento riguarda unicamente ai portatori di handicap già riconosciuti in situazione di gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'articolo 4 della legge 104/1992 che – rispettivamente alla data del 31 dicembre 2008 e del 31 dicembre 2009 hanno compiuto tre anni (esclusi i casi valutati negli anni precedenti) e le persone che, alla stessa data, non hanno compiuto 65 anni - per i quali un' apposita Commissione sanitaria provinciale, successiva costituita con decreto del dirigente del Servizio Politiche Sociali, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare gravità, sulla base di un'apposita scheda, successivamente predisposta dal Servizio Politiche Sociali.

Per disabilità di particolare gravità, ai fini della presente disposizione, si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in grado tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente, per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale.

Sono escluse le disabilità conseguenti a patologie connesse a processi precoci di invecchiamento derivanti da malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.). Sono inoltre escluse l'AIDS, le neoplasie e le disabilità di tipo psichiatrico.

Sono pure esclusi dal beneficio economico in questione i soggetti ospiti di strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo ad eccezione dei soggetti inseriti nei centri socio-educativi diurni di cui all'articolo 13 della l.r. 18/1996 per i quali la competente UMEA, sulla base di un piano educativo individualizzato, ne abbia previsto l'inserimento per non più di venti ore settimanali.

L'individuazione della condizione di particolare gravità deve essere effettuata in correlazione dell'età della persona.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La predetta valutazione deve essere effettuata dopo l'applicazione di protesi e/o ausili, se indicati nel caso specifico, e deve essere svolta a domicilio del disabile qualora lo stesso sia impossibilitato, stante la patologia, a recarsi alla visita ovvero qualora la stessa Commissione sanitaria provinciale lo ritenga opportuno.
La Commissione sanitaria provinciale, ai fini della valutazione del caso, utilizza una relazione redatta dalla competente Unità multidisciplinare, secondo un'apposita scheda di valutazione, successivamente predisposta dal Servizio Politiche Sociali.

D) Requisiti di accesso al contributo regionale

Sono ammessi al contributo regionale i disabili riconosciuti in situazione di particolare gravità per i quali l'ente locale, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, assegnino - sulla base di un'apposita scheda, successivamente predisposta dal Servizio Politiche Sociali - un punteggio non inferiore a 16. La modulazione delle ore ammissibili di contributo è, comunque, la seguente:

PUNTEGGIO	MONTE ORE MASSIMO SETTIMANALE
16	40
17-24	45
25-32	50
33-40	55
41-48	60

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, sia inserito nel percorso di istruzione e formazione, indipendentemente dal punteggio di cui sopra, viene ammesso al contributo regionale un monte ore massimo settimanale di venti.

In tal caso non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 20 ore.

Nel caso in cui lo stesso disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, pur avendone i requisiti, non usufruisca del diritto-dovere all'istruzione e formazione per impedimenti legati alla gravità della patologia, l'ente locale, in collaborazione con la competente unità multidisciplinare, assegna il monte ore massimo settimanale sulla base del punteggio di cui alla tabella sopra riportata.

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in situazione di particolare gravità, sia inserito in un centro socio-educativo diurno di cui all'articolo 13 della l.r. 18/1996 - sulla base di un piano educativo individualizzato predisposto dalla competente UMEA che ne preveda l'inserimento per un orario non superiore a venti ore settimanali - viene ammesso al contributo regionale un monte ore massimo settimanale di venti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Anche in questo caso non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 20 ore.

Nel caso in cui il genitore o, nel caso di sua scomparsa, il fratello o la sorella conviventi con il disabile riconosciuto in situazione di particolare gravità, usufruisca del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (ex legge n. 53/2000 sui congedi parentali : massimo due anni di congedo dal lavoro regolarmente retribuito) viene ammesso al contributo regionale un monte ore settimanale di trenta. Parimenti, come sopra, non occorre compilare la scheda per l'assegnazione del punteggio che è già definito in 30 ore.

F) Modalità di impiego delle risorse e tetti di spesa

Alle zone ASUR n. 1,7,9 e 13 viene assegnata una quota del fondo regionale ripartita in maniera proporzionale per il funzionamento delle Commissioni sanitarie provinciali preposte alla valutazione dell'handicap in situazione di particolare gravità. La restante parte del fondo regionale viene ripartita in maniera proporzionale alle richieste ammesse a finanziamento e i contributi vengono, assegnati, impegnati, liquidati ed erogati in unica soluzione.

Il tetto massimo convenzionale di costo orario è di euro 9,80 nel caso in cui l'assistenza sia fornita da un familiare e di euro 15,20 nel caso sia invece fornita da un operatore esterno.

I benefici economici di cui alla presente deliberazione sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo da altre leggi regionali e nazionali ad eccezione dell'intervento di cui alla precedente deliberazione n. 831 del 23.7.2007 (Sperimentazione piani personalizzati di vita indipendente).

Entro e non oltre il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2010 e 2011 il comune capofila di ciascun ambito territoriale sociale ovvero il singolo comune trasmette alla Giunta regionale l'attestazione di cui all'articolo 68 della l.r. 11 novembre 2001, n. 31.

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione si è espresso il CAL nella seduta del 28.11.2008 si è espresso come di seguito riportato: **"PARERE FAVOREVOLE"**

- **con la raccomandazione** di istituire la Commissione sanitaria provinciale per la valutazione dell'handicap in situazione di particolare gravità anche presso la zona territoriale n. 11 (Fermo).

In proposito - come già previsto nel dispositivo dell'atto - si è recepita la raccomandazione formulata, riservandosi l'istituzione della Commissione sanitaria provinciale presso la Zona n. 11 successivamente alla nomina degli Organi elettivi della Provincia di Fermo, di cui all'art. 3 comma 4 della L. n. 147/2004.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Anna Bernacchia)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico del cap. 5.28.15.134 del bilancio 2008.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Carmine Ruta)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che la copertura finanziaria è garantita dallo stanziamento iscritto a carico del capitolo 5.28.15.134 del bilancio 2008.

W. d'Amico

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DI SPESA
(Dott.sa Anna Elisa Tonucci)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Bruno Brandoni)

R. Brandoni
B. Brandoni